

STUDIO LEGALE

Avv. Raffaella Barrasso
Avv. Daniele Di Bartolo

Spett.
Ordine CNAPPC
Via di Santa Maria dell'Anima 10
A mezzo pec:
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Spett.
Presidente Del Consiglio dei Ministri
A mezzo pec:
presidente@pec.governo.it

Spett.
Ministero della Giustizia
Direzione degli Affari Interni
c.a. Direttore Generale
A mezzo pec:
prot.dag@giustiziacert.it

Spett.
MIUR
A mezzo pec
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
dgsinfs@postacert.istruzione.it

E, p.c. Spett.
Ordine APPC Provincia di Brindisi
Ordini Provinciali APPC
c.a. Presidente
A mezzo pec:

Oggetto: riscontro alla nota n.587 del 13_5_2021 del CNAPPC.

Il SINURB, nella persona del Presidente p.t., Pianificatore Territoriale Giuseppe Binaccioni, mi ha conferito mandato al fine di riscontrare la nota in oggetto, con cui Codesto CNAPPC, su sollecitazione dell'Ordine di Brindisi, interviene su diversi argomenti oggetto di deliberazione da parte di detto ultimo Ordine e successiva corrispondenza intercorsa.

In particolare i temi che nella richiamata nota vengono affrontati sono i seguenti: le forme assegnate dall'Ordine ai timbri a seconda del settore di iscrizione all'albo, le competenze dei professionisti iscritti nei diversi settori dell'albo ed il titolo che gli stessi possono utilizzare.

Sul primo tema, quello della forma dei timbri, il sottoscritto evidenzia che il singolo Consiglio, nell'uso della discrezione, ai fini della determinazione della forma timbro, deve adottare, comunque, un atto esente da difetti logici e conforme ai precetti di imparzialità.

*Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)
Tel. e Fax 0864 212261*

STUDIO LEGALE

Avv. Raffaella Barrasso
Avv. Daniele Di Bartolo

Sommessamente il sottoscritto ritiene che distinguere gli Architetti da tutti gli altri professionisti della Sezione A, i quali vengono accomunati in un'unica grande categoria, non è logico, né conforme ai precetti da Codesto CNAPPC richiamati nella citata nota ed è evidentemente discriminatorio ed irrispettoso delle professionalità di coloro che sono iscritti negli altri settori, cui viene attribuito un unico timbro, accomunandoli in un'unica grande categoria di cui si può distinguere una sola caratteristica: sono altri e diversi dagli Architetti, cui spetta la forma circolare del timbro.

Eppure Codesto CNAPPC spende diverse pagine, colme di richiami normativi, per illustrare le differenti competenze tra i professionisti iscritti ai diversi settori, le quali, evidentemente, vengono mortificate con l'adozione di un unico timbro per coloro che sono iscritti ai Settori B, C e D della Sezione A.

In realtà, in forza di quanto affermato di seguito nella presente, il sottoscritto ritiene che agli iscritti nella Sezione A, ove si vogliano affidare al timbro fini informativi ed identificativi nei rapporti con i terzi e la clientela, nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, vada attribuito un unico timbro.

Detta conclusione si basa sulle competenze dei professionisti iscritti nella Sezione A.

Sicuramente è innegabile che esistano in base alle vigenti disposizioni di legge, diversi titoli professionali di Architetti, Pianificatori Territoriali e Paesaggisti, diversi titoli di studio e diversi esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell'Albo professionale, tuttavia occorre ricordare che in diversi arresti giurisprudenziali con i quali sono stati definiti i giudizi promossi dalle categorie professionali interessate dalla riforma apportata dal D.P.R. 328/2001, il Consiglio di Stato ha escluso che con detta ultima fonte normativa il legislatore sia intervenuto sulle attività riservate o consentite alle professioni interessate, con la conseguenza che i settori in cui sono suddivise le diverse sezioni hanno il solo scopo di distinguere coloro che sono iscritti al medesimo Albo in ragione delle attività maggiormente qualificanti, ma non impedisce ad un iscritto nella sezione A settore B, C e D dell'Albo degli APPC di svolgere anche le altre attività esercitabili nell'ambito della medesima professione, già normativamente definito.

Il principio di diritto vi è noto, poiché nella Vostra nota richiamate la sentenza n. Cons. Stato, Sez. IV, 1473 - 12 marzo 2009, che concerne l'Ordine degli Ingegneri ed è stato parimenti affermato nel precedente che definisce il ricorso promosso dall'Ordine degli Architetti e merita di essere riportato per intero: ***“Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “A” degli Albi professionali, così come l’effettiva individuazione per ciascun settore delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell’ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche. Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 16 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo del nuovo “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente***

STUDIO LEGALE

Avv. Raffaella Barrasso
Avv. Daniele Di Bartolo

caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito.

Nella nota di Codesto CNAPPC il principio di diritto viene citato sino a “*lauree specialistiche*”, omettendo il periodo successivo, il quale precisa in maniera chiara che la ripartizione tra i vari settori ha il solo scopo di individuare le attività maggiormente caratterizzanti la professione.

Del resto, pur volendo stare allo stretto dato normativo da Voi citato, l'art. 3, comma 3, D.P.R.328/01 impedisce agli iscritti di un settore di svolgere le attività di “*natura riservata*” attribuite agli iscritti in altro settore.

La “*natura riservata*” di una determinata attività professionale deve essere sancita da una disposizione normativa ed il legislatore *ubi voluit dixit*, riservando agli Architetti competenza esclusiva solo e soltanto per gli immobili vincolati.

Del resto, escludere dalle competenze del Pianificatore i piani attuativi di dettaglio e le materie dell'edilizia e di progettazione, poiché la normativa vigente non specificherebbe dette attività tra quella attribuite al citato professionista, cozza con il principio di diritto elaborato nei richiamati precedenti giurisprudenziali, con l'art. 3, comma 3, del DPR 328/01 che vieta solo e soltanto le materie di natura riservata e con un'ulteriore disposizione positiva data dal combinato disposto degli artt. art. 16 comma 2, lettera c) del DPR 328/2001 e art. 10, comma 1, del DPR 380/2001.

La prima delle norme citate, infatti, include tra le attività maggiormente qualificanti per il Pianificatore le “*strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale*”, e la seconda esplicitamente prevede che: “*Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.*”

Allo stesso modo dicasi per le competenze dei Paesaggisti, laddove il legislatore ha voluto escludere competenze per detti professionisti in materia edilizia lo ha esplicitamente statuito. Il riferimento è alla lett. c) dell'art. 16, comma 3, del D.P.R. 328/2001, il quale nel definire il perimetro delle attività professionali dei Paesaggisti ha escluso le componenti edilizie solo nell'attività di restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, con la logica e legittima conseguenza che negli altri casi il Paesaggista può operare anche sulle componenti edilizie.

Del resto, le deduzioni contenute nella richiamata nota del CNAPPC portano a conclusioni paradossali: ai Professionisti iscritti nei settori B e C della Sezione A, pur avendo conseguito lauree magistrali che, esattamente come a coloro che sono laureati in Architettura, consentono di partecipare agli esami di stato per l'esercizio della professione di Geometra e Geometra Laureato, viene negato il diritto di svolgere le attività proprie di detti ultimi professionisti, costringendoli ad una doppia iscrizione per poter esercitare delle competenze professionali che la legge attribuisce loro, visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15.3.2017 e citato nelle Ordinanze con cui il MIUR bandisce annualmente l'esame di Stato per la professione di Geometra e Geometra Laureato.

STUDIO LEGALE

Avv. Raffaella Barrasso
Avv. Daniele Di Bartolo

Così ricostruito, il tessuto normativo di riferimento non lascia spazio ad equivoci e conferma, ove ve ne fosse bisogno, il principio giuridico ricavato dal citato precedente del Consiglio di Stato: il DPR 328/01 non ha mutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito delle professione stessa come già normativamente definito ed i settori individuano solo le attività maggiormente qualificanti.

I temi in argomento, cui si accompagna quello legato all'uso del titolo, sono oramai di rilevanza nazionale ed hanno un'incidenza concreta nella vita di migliaia di professionisti, i quali, dopo aver investito su un percorso universitario magistrale, del tutto equiparabile al corso di laurea in Architettura, rischiano l'illegittima estromissione da numerose attività professionali, in ragione di una tutela corporativistica che i diversi Consigli sparsi sul territorio nazionale assicurano agli Architetti, i quali all'interno dell'Ordine rappresentano la categoria professionale largamente più numerosa.

È necessario che sia il Ministero della Giustizia, alla cui Direzione Generale è affidata la vigilanza degli ordini, che il MIUR, cui la presente è indirizzata e che già in passato sono stati interessati delle questioni, intervengano, evitando di lasciare soli dei professionisti che, rilegati in un Ordine nel quale rappresentano una piccola minoranza, sono esposti ad una mortificazione quotidiana in spregio al principio di rango costituzionale della libera iniziativa ed attività economica.

Confidando in un riscontro tempestivo e positivo, porgo distinti saluti.

Sulmona, lì 9 luglio 2021

Avv. Daniele Di Bartolo